

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

**Campodarsego, 15 novembre 2022**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P – 25/2022**

## **AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO**

### **NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO**

Il Decreto Aiuti-ter (Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144) ha introdotto, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore **indennità una tantum di 150 euro** da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di **novembre 2022**.

Analogamente a quanto accaduto per l'indennità una tantum di 200 euro erogata lo scorso mese di luglio, anche per l'indennità una tantum di 150 euro da corrispondere a novembre, i datori di lavoro provvederanno al recupero del relativo credito attraverso la denuncia UniEmens.

#### **Beneficiari**

Beneficiari dell'indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti:

- **non titolari** di trattamenti pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;
- aventi un **imponibile previdenziale** di novembre 2022 non eccedente l'importo di **1.538 euro**.

#### **Dichiarazione del lavoratore**

L'indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro) che attesti:

- di **non essere titolare** di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- che il **nucleo familiare** non è destinatario del reddito di cittadinanza.

#### **Caratteristiche dell'indennità una tantum**

L'indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti **una sola volta**, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L'indennità, inoltre:

- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si tratta di un importo che **aumenta direttamente il netto in busta** del lavoratore.

Si allega l'autocertificazione che **i dipendenti dovranno completare e sottoscrivere: senza tale dichiarazione non potrà essere erogata l'indennità una tantum nel mese di novembre 2022.**

**Le dichiarazioni dovranno essere restituite allo scrivente entro il 30 novembre 2022.**

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## **SETTORE EDILE: CONFERMATA LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ALL'11,50% ANCHE PER IL 2022**

La riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile è stata confermata nella misura dell'11,50% anche per l'anno 2022, così come per gli anni passati.

A stabilirlo è il Decreto del 5 settembre 2022 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrato lo scorso 30 settembre dalla Corte dei Conti. Come noto, i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze normativamente indicate (art. 29 DL 244/95). Sull'ammontare di dette contribuzioni dovute all'INPS, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si applica la menzionata riduzione.

A tal fine, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalla disciplina in commento, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva.

Considerato che per l'anno 2021 la riduzione è stata fissata all'11,50% e tenuto presente che le rilevazioni elaborate dall'INPS sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva dell'11,50%, la misura è stata confermata anche il 2022.

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Segnaliamo che l'attività ispettiva si sta concentrando particolarmente sugli aspetti che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla redazione del DVR. Per questo riteniamo utile ricordare la disciplina prevista per la valutazione dei rischi.

### **Il processo di valutazione dei rischi**

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce quale **obbligo non delegabile** del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR). Tale asserzione definisce in primo luogo e senza possibilità di dubbio che **il datore di lavoro è il solo ed unico responsabile nonché il garante dell'effettuazione della valutazione dei rischi in azienda**, ed in secondo luogo che **tale valutazione dovrà prendere in considerazione tutti i rischi presenti all'interno dell'attività lavorativa**, ovvero tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori, compresi quelli connessi alla specifica tipologia attraverso cui viene resa la prestazione contrattuale (forme contrattuali atipiche o flessibili, come il lavoro a chiamata o il lavoro accessorio, ecc.). Tale criterio dovrà essere mantenuto anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati impiegati, nella sistemazione dei luoghi di lavoro e nell'organizzazione del lavoro.

### **Il processo di valutazione dei rischi può essere sinteticamente descritto nei seguenti passaggi:**

- **individuazione dei pericoli;**
- **identificazione dei soggetti coinvolti;**
- **individuazione dei rischi;**
- **valutazione dei rischi.**

### **Obblighi di formazione e custodia del documento di valutazione dei rischi**

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (DVR) in collaborazione con il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente**. Tali operazioni devono essere effettuate dopo aver preventivamente consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**▲** Il datore di lavoro ha l'obbligo di custodire il DVR ed il DUVRI presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## **Contenuti del documento di valutazione dei rischi**

Il DVR, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve essere strutturato in modo da essere facilmente leggibile, semplice, contenere pratiche indicazioni per i lavoratori. Può essere tenuto anche su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa.

L'**aggiornamento** della valutazione deve essere fatto:

- qualora vi siano delle modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- quando vengano introdotte nuove leggi o disposizioni di legge.

Nel momento in cui si verifica una delle suddette ipotesi, deve essere effettuata immediatamente la nuova valutazione dei rischi ed aggiornato il relativo documento.

**Per quanto riguarda le aziende già esistenti, il documento va rielaborato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle situazioni descritte in precedenza. Con riferimento, invece alle nuove aziende, il termine per elaborare il documento di valutazione dei rischi è di 90 giorni.**

**Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra descritti, potranno inviare un'email all'indirizzo: [andrea.gioacchini@studio-sdc.it](mailto:andrea.gioacchini@studio-sdc.it) oppure contattare lo Studio al nr 049 9290611, chiedendo del Rag. Gioacchini.**

## **BENEFIT AI DIPENDENTI**

### FRINGE BENEFIT 600 EURO

Viste le numerose richieste di chiarimenti che ci sono pervenute riassumiamo i benefit previsti per i lavoratori per l'anno 2022.

Ricordiamo che L'articolo 12 del Decreto Aiuti-bis prevede che:

- limitatamente al periodo d'imposta 2022 (quindi con effetto retroattivo per tutto l'anno),
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR,

**non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di euro 600,00.**

Il decreto inoltre aggiunge che le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro possono essere destinate anche al pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
- dell'energia elettrica,
- del gas naturale.

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, **viene dunque raddoppiato** da 258,23 (valore previsto dalla legislazione vigente) **a 600,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali**, comprendendo per la prima volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.

### BUONI CARBURANTE ESENTI FINO A 200 EURO Art. 2, DL n. 21/2022 Decreto ucraina

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200 per lavoratore.

Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di euro 200 rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella descritta al paragrafo precedente (limite di esenzione di euro 600 per ciascun periodo d'imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

- un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante e
- un valore di euro 600 per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.

I buoni carburante che, per il periodo d'imposta 2022, beneficiano dell'esenzione dalla formazione del reddito fino a euro 200, possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche **ad personam** (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.**